

PROGRAMMA AR.CO.

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO RIVOLTO AD IMPRESE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE

PREMESSA

Italia Lavoro S.p.A., in qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è soggetto attuatore del Programma AR.CO. "Programma di sviluppo del territorio per la crescita dell'occupazione", approvato con Decreto Ministeriale in data 24/06/2008 dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, Div. III, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/09/2008, rif. 5, foglio 221 e Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione – Div. III – del 19/12/2008, registrato alla Corte dei Conti il 21/01/2009, reg. 1 foglio 30.

La finalità del Programma è quella di favorire concretamente lo sviluppo territoriale sostenibile e determinare un aumento reale dei livelli di occupazione e occupabilità attraverso l'impiego di un modello di servizi innovativo e replicabile, basato sulla creazione di alleanze e sinergie tra i settori dell'Artigianato e del Commercio (turismo).

Così come previsto dal Decreto di approvazione del 24/06/2008 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato con apposite note direttoriali le schede operative regionali nelle quali sono stati individuati, tra l'altro, i territori su cui verranno attivate le azioni del Programma AR.CO..

Sono coinvolte nelle attività del Programma AR.CO. le seguenti Associazioni di categoria:

Artigianato:

- Confartigianato
- CNA
- Casartigiani
- CLAAI

Commercio (turismo):

- Confcommercio
- Confesercenti

Il Programma AR.CO. persegue i suoi obiettivi attraverso la realizzazione di specifiche azioni tra cui:

- rafforzamento delle politiche occupazionali a favore di micro e piccole imprese¹ dei comparti dell'Artigianato (tipico – anche con riferimento alle produzioni agroalimentari – del manifatturiero tradizionale, delle lavorazioni di qualità e dei servizi di riqualificazione energetica e ambientale connessi al patrimonio edilizio) e del Commercio (turismo).
- sostegno alle imprese dei settori dell'artigianato (tipico – anche con riferimento alle produzioni agroalimentari – del manifatturiero tradizionale, delle lavorazioni di qualità e dei servizi di riqualificazione energetica e ambientale connessi al patrimonio edilizio) e del commercio (turismo) per la creazione e/o il recupero della competitività.

1. TIPOLOGIA DI AZIONI

In coerenza con le finalità del Programma AR.CO. riportate in Premessa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finanzia i contributi all'inserimento occupazionale che vengono erogati con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A. a favore di micro e piccole imprese dell'Artigianato e del Commercio (turismo):

- a. contributi finalizzati all'inserimento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale;
- b. contributi finalizzati all'inserimento occupazionale di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno;
- c. contributi finalizzati alla trasformazione dei contratti a termine² in rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale. La trasformazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata **a partire dalla data di pubblicazione** del presente Avviso.

L'importo complessivo disponibile per il presente Avviso è di € **15.191.200,00** equamente ripartito per i due settori – Artigianato e Commercio (turismo) – e suddiviso per area territoriale come segue:

¹ **Definizione di impresa di derivazione comunitaria, Allegato I del Reg. (CE) 800/2008 pubblicato in GUUE del 09/08/2008 serie L n. 214, Articolo 2:** "Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese"

1. Alla categoria delle *microimprese*, delle *piccole imprese* e delle *medie imprese* (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. Nella categoria delle PMI si definisce *piccola impresa* un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce *microimpresa* un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

² A titolo esemplificativo: contratto di collaborazione a progetto, contratto a tempo determinato ecc.

REGIONI	IMPORTO DISPONIBILE	N.RO MINIMO DI ASSUNZIONI
Campania	€ 1.567.400,00	313
Sicilia	€ 1.523.200,00	304
Puglia	€ 1.320.900,00	264
Lazio	€ 1.263.100,00	252
Piemonte	€ 1.047.200,00	209*
Sardegna	€ 1.045.500,00	209
Veneto	€ 1.028.500,00	205
Calabria	€ 963.900,00	192
Toscana	€ 929.900,00	185
Basilicata	€ 759.900,00	151
Friuli Venezia-Giulia	€ 425.000,00	121**
Liguria	€ 603.500,00	120***
Abruzzo	€ 591.600,00	118
Marche	€ 561.000,00	112
Molise	€ 557.600,00	111
Umbria	€ 464.100,00	92
Provincia Autonoma di Trento	€ 289.000,00	57
Valle d'Aosta	€ 249.900,00	49
	€ 15.191.200,00	3.064³

* Per la Regione Piemonte sono previsti contributi all'inserimento occupazionale **esclusivamente** per disoccupati di lunga durata, lavoratori in CIGS e persone in mobilità

** Per la Regione Friuli Venezia-Giulia sono previsti contributi all'inserimento occupazionale **esclusivamente** con contratti di apprendistato

*** Per la Regione Liguria sono previsti contributi all'inserimento occupazionale **esclusivamente** per lavoratori over 35 (lavoratori abbiano compiuto 35 anni alla data di pubblicazione del presente Avviso, nati prima del 30/12/1974)

L'avviso pubblico si attua con procedura "a sportello", con le modalità di cui al successivo punto 7, lettera a.

Il contributo all'inserimento occupazionale, avente natura di integrazione del salario lordo annuo convenzionalmente calcolato su 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione/trasformazione, è fissato in:

- € 5.000,00**, al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato pieno (40 ore/settimana o, comunque, non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di categoria);
- € 3.750,00** al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale per almeno 30 ore settimanali;
- € 3.000,00** al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute, per legge per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali;
- € 3.500,00** al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute, per legge per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno (40 ore/settimana o, comunque, non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di categoria) della durata

³ Gli eventuali residui verranno distribuiti come indicato al punto 7

non inferiore a 36 mesi o, comunque, non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di categoria, da svolgersi continuativamente ed unicamente presso l'impresa richiedente il contributo.

L'importo massimo erogabile per ogni impresa richiedente il contributo è fissato in € 25.000,00.

Qualora la richiesta totale inoltrata eccedesse l'importo massimo consentito, il sistema informatico escluderà automaticamente l'ultima domanda di contributo all'inserimento occupazionale presentata.

Le azioni oggetto di questo Avviso si configurano come aiuti di stato c.d. "*di importo limitato*"⁴ di cui al D.P.C.M. 3 giugno 2009, pubblicato in G.U. 9/6/2009 n.131, recante disposizioni sulle "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica".

I contributi in oggetto:

- sono cumulabili con gli sgravi contributivi previsti per le assunzioni ex L. 407/90;
- sono cumulabili con ulteriori aiuti statali secondo termini e modalità indicate nell'articolo 8 del D.P.C.M. 3 giugno 2009⁵.

⁴ *Articolo 3 D.P.C.M. 3 giugno 2009 - Aiuti di importo limitato*

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni assicurano che:

a) gli aiuti siano in forma di regime;

b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008;

c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l'importo di 500.000,00 euro, calcolato secondo le modalità del presente comma;

d) l'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 500.000,00 euro, sia calcolato al lordo delle imposte dovute.

2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui: - l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero - l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

⁵ *Articolo 8 D.P.C.M. 3 giugno 2009 - Cumulo*

1. I massimali d'aiuto fissati nella Comunicazione di cui all'art. 1 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Unione europea.

2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») per i medesimi costi ammissibili».

3. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della Comunicazione citata all'art. 1 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva e degli aiuti «de minimis» ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 e' dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro delle misure di cui ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della Comunicazione di cui all'art. 1, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente direttiva.

4. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

- **NON sono in ogni caso cumulabili con altri contributi finalizzati all'inserimento occupazionale erogati a partire dal 01/01/2006 da Italia Lavoro S.p.A. per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore della stessa impresa e del medesimo lavoratore.**

Italia Lavoro S.p.A. comunicherà tramite la Gazzetta Ufficiale e il sito di Programma l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare candidature per i contributi all'inserimento occupazionale le seguenti tipologie di micro e piccole imprese:

- a. le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane (art. 5 L. 443/85), in forma singola o associata come definite dalla legge 443/85, la cui attività sia riferita ai codici ATECO riportati nella Tab. 1;
- b. le imprese del settore Commercio (turismo) iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA la cui attività sia riferita ai codici ATECO riportati nella Tab. 1;

La tabella di cui alle lettere **a.** e **b.** è a disposizione nell'area pubblica del sito di Programma ed è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

3. TERRITORI AMMISSIBILI

Possono presentare candidature i soggetti indicati al punto 2, qualora abbiano la sede operativa nei Comuni indicati nella Tab. 2, a disposizione nell'area pubblica del sito di Programma, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Avviso pubblico sarà pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 30/12/2009, sul Corriere della Sera del 31/12/2009 ed in versione integrale sui siti internet www.italialavoro.it - sezione bandi, www.servizilavoro.it nella sezione riservata al Programma AR.CO. e su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Ciascuna Regione può dare diffusione dell'Avviso anche con la pubblicazione nelle rispettive Gazzette Ufficiali/Bollettini Regionali.

La domanda per la richiesta del contributo finalizzato all'inserimento occupazionale potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del **01/02/2010** e non oltre il **31/08/2010**, fatto salvo il previo esaurimento delle risorse disponibili comunicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito di Programma.

La suddetta domanda dovrà essere presentata solo ed esclusivamente on line attraverso il sistema informativo di Programma all'indirizzo www.arco.italialavoro.it.

Il sistema informativo sarà raggiungibile anche tramite appositi link pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, sul sito www.servizilavoro.it nella sezione riservata al Programma AR.CO., sul sito di Italia Lavoro www.italialavoro.it - sezione bandi, sui siti delle Regioni coinvolte e delle Associazioni di categoria di cui in Premessa.

L'impresa dovrà registrarsi a partire dal 01/02/2010 sul sistema informativo di Programma seguendo la procedura predisposta. Al termine della procedura di registrazione l'impresa indicherà un proprio codice utente e una password da utilizzare per i successivi accessi; il sistema genererà automaticamente un codice PIN che sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'impresa in fase di registrazione e che servirà, unitamente alla password, per sottoscrivere la richiesta di contributo.

In fase di registrazione dovrà essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

Alla domanda di ammissione a contributo dovrà essere allegata, sempre attraverso il sistema informatico, copia della ricevuta, della trasmissione del modello UniLAV per assunzione lavoratore o trasformazione di contratto di lavoro.

5. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- a. Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le domande relative ad assunzioni e/o trasformazioni effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
- b. I posti occupati non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale occorsi dalla data della pubblicazione del presente Avviso.
- c. Ai fini della concessione del contributo le trasformazioni a tempo indeterminato devono riguardare contratti in essere alla data di pubblicazione del presente Avviso e che conservino vigenza fino alla data della loro trasformazione.
- d. In ogni caso non è possibile avanzare richiesta di contributo allorché i lavoratori assunti, o il cui contratto sia stato oggetto di trasformazione, siano legati al datore di lavoro da rapporto di parentela ed affinità entro il secondo grado.
- e. I lavoratori per i quali si richiede il contributo devono essere destinati presso la sede operativa (o legale, se coincidente) dell'impresa o presso una sua unità locale, allocate in uno dei Comuni di cui alla Tab. 2.
- f. Per le imprese della Regione Piemonte saranno prese in considerazione **esclusivamente** domande per contributi all'inserimento occupazionale per disoccupati di lunga durata, lavoratori in CIGS e persone in mobilità.

Per la Regione Friuli Venezia-Giulia saranno prese in considerazione **esclusivamente** domande per contributi all'inserimento occupazionale con contratti di apprendistato.

Per la Regione Liguria saranno prese in considerazione **esclusivamente** domande per contributi all'inserimento occupazionale esclusivamente per lavoratori over 35 (lavoratori che abbiano compiuto 35 anni alla data di pubblicazione del presente avviso, nati prima del 30/12/1974).

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Italia Lavoro S.p.A., disporrà l'esclusione dalla procedura delle domande per la richiesta di contributi per l'inserimento occupazionale:

- presentate secondo una modalità diversa da quanto previsto;
- mancanti delle informazioni e della documentazione richiesta;
- relative ad assunzioni e/o trasformazioni che siano avvenute in data anteriore la pubblicazione del presente Avviso.
- mancanti della dichiarazione di aver fornito al/ai soggetto/i indicato/i nella "Scheda Lavoratore" tutte le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di aver acquisito l'autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della presentazione della presente domanda di contributo, da rendere in fase di registrazione dell'impresa attraverso il sito internet di Programma www.arco.italialavoro.it

7. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO

- a. L'Avviso pubblico si attua con procedura "a sportello": Italia Lavoro S.p.A., per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, validerà le domande pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, verificando la presenza delle condizioni di cui al punto 5 e l'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 6.
Faranno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico. Nella ricevuta saranno indicati l'identificativo interno e la data di presentazione della domanda, che è certificata dal sistema stesso.
- b. Saranno ammesse a godere dei contributi finalizzati all'inserimento occupazionale, entro i limiti dei contributi disponibili, le domande dichiarate valide, secondo la procedura "a sportello" di cui alla precedente lettera a.
- c. Le richieste di contributi finalizzati all'inserimento occupazionale concorreranno alla creazione di elenchi separati, suddivisi per ambito territoriale e per i due settori - Artigianato e Commercio (turismo) - oggetto del presente Avviso.
- d. I primi elenchi delle imprese ammesse a contributo saranno pubblicati sul sito di Programma a partire dal 30^{mo} (trentesimo) giorno successivo all'apertura dei termini di iscrizione all'Avviso Pubblico, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

- e. Gli elenchi degli ammessi a contributo saranno aggiornati con cadenza mensile; in ogni caso sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. fornire sui siti Internet www.italialavoro.it - sezione bandi, e www.servizilavoro.it nella sezione riservata al Programma AR.CO., informazioni relative alla nuova data di pubblicazione degli elenchi.
- f. Qualora in seguito alla formazione degli elenchi degli ammessi a contributo risultassero dei parimerito, al fine di assegnare i fondi residui, si procederà a pubblico sorteggio cui saranno invitati i rappresentanti delle imprese interessate.
- g. Le imprese **non** ammesse a contributo che quindi non figureranno nell'elenco degli ammessi, riceveranno una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell'iscrizione direttamente dall'indirizzo di posta elettronica di Programma.
- h. Gli interessati (rif. precedente lettera g) potranno, se lo riterranno opportuno, presentare una nuova domanda di ammissione al contributo allegando nuovamente tutta la documentazione richiesta.
- i. Qualora la quota di risorse economiche prevista per ciascun ambito regionale e relativi settori (Artigianato e Commercio/turismo) non venga impegnata entro il termine di 120 giorni dalla data di apertura delle iscrizioni (01/02/2010) le risorse residue saranno assegnate come segue:
 - secondo elenchi regionali individuati unificando i due settori di intervento e mantenendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - trascorsi ulteriori 30 giorni, secondo un unico elenco nazionale ricomprendente tutte le aree ed i settori di intervento del Programma, redatto sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo avverrà direttamente da parte di Italia Lavoro S.p.A., per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in un'unica soluzione, dopo la procedura di cui al precedente punto 7, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.

9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E REVOCA

Le imprese che fanno richiesta di aderire al Programma AR.CO. all'atto della presentazione della domanda di contributo dichiarano, oltre a quanto già richiesto nel presente Avviso, ed in particolare al punto 5 dello stesso, consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito dall'art. 76, DPR 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR, quanto segue:

- a. di non aver cessato o sospeso la propria attività;
- b. di essere in regola con l'applicazione del CCNL;
- c. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- d. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- e. di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- f. di non aver beneficiato, a partire dal 1 Gennaio 2008, di aiuti "De Minimis" di cui al regolamento CE 1998/2006, oppure di aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 D.P.C.M. 3 Giugno 2009, che sommati a quello richiesto eccedono l'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- g. di non aver riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- h. che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo;
- i. che l'impresa è classificabile come micro e piccola impresa secondo i criteri indicati all'allegato 1 del Reg. (CE) 800/08 pubblicato in GUUE del 09/08/2008 serie L n. 214;
- j. che tutti gli allegati sono conformi agli originali;
- k. di essere un soggetto di imposta che svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito di impresa e dunque che il contributo erogato dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF/IRES a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600 del 29/9/1973, specificando situazioni peculiari ed i relativi riferimenti normativi che rendono non applicabile la ritenuta d'acconto.

I requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti devono contemporaneamente sussistere all'atto della presentazione della domanda, al momento dell'erogazione del contributo e al momento di una eventuale attività di monitoraggio da parte di Italia Lavoro S.p.A..

Le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a fornire, su richiesta, ad Italia Lavoro S.p.A. informazioni in merito alla situazione occupazionale dei lavoratori assunti con i contributi all'inserimento del presente Avviso, fino ad un massimo di 12 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro che ha dato origine al contributo e comunque non oltre la data di termine del Programma, salvo eventuali proroghe.

Le informazioni richieste devono essere comunicate a Italia Lavoro S.p.A. esclusivamente tramite il sistema informatico attraverso l'utilizzo dei codici di accesso come indicato al punto 4.

Le imprese dovranno inoltre consentire gli opportuni controlli di Italia Lavoro S.p.A. sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo.

In caso di licenziamento (fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa), il datore di lavoro beneficiario del contributo dovrà restituire a Italia Lavoro S.p.A. l'intero contributo ricevuto, secondo le modalità che verranno comunicate singolarmente ad ogni impresa interessata.

Calcolato convenzionalmente su 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione/trasformazione, in caso di dimissioni del lavoratore anticipatamente

rispetto a tale termine, l'impresa beneficiaria del contributo dovrà restituire a Italia Lavoro S.p.A., secondo modalità che verranno comunicate singolarmente ad ogni impresa interessata, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi.

In caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, l'impresa beneficiaria del contributo dovrà, esclusivamente tramite il sistema informatico e attraverso l'utilizzo dei codici di accesso indicati al punto 4:

- comunicare la variazione a Italia Lavoro S.p.A.;
- inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento.

Non è ammessa, **in nessun caso**, la sostituzione dei lavoratori per i quali è stato concesso il contributo.

I contributi concessi saranno, inoltre, revocati integralmente nei seguenti casi:

- qualora non vengano fornite le informazioni utili al monitoraggio dell'intervento richieste da Italia Lavoro S.p.A.;
- qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le pene previste dall'attuale legislazione per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisca o produca false attestazioni come previsto dall'art. 76, DPR 445/2000.

10. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Italia Lavoro S.p.A. si riserva la facoltà di attivare, in qualsiasi momento, procedure di monitoraggio a campione delle assunzioni.

Italia Lavoro S.p.A. potrà, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere l'integrazione documentale ai sensi ex art. 71 D.P.R. 445/2000.

Qualora la documentazione richiesta non venga presentata entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Italia Lavoro S.p.A., l'impresa verrà considerata decaduta dal diritto al contributo.

La documentazione dovrà essere inoltrata a Italia Lavoro S.p.A., come da procedura, all'indirizzo di posta elettronica dedicato infoarcoassunzioni@italialavoro.it esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell'iscrizione.

11. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 13 D. LGS. 196/2003)

I dati acquisiti da Italia Lavoro S.p.A. in forza dell'adesione al presente Avviso saranno trattati secondo quanto riportato nell'informativa pubblicata all'indirizzo www.arco.italialavoro.it.

Titolare del trattamento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Responsabile del trattamento è Italia Lavoro S.p.A..

Il datore di lavoro metterà a disposizione di Italia Lavoro S.p.A. i dati relativi ai neo assunti che potranno essere coinvolti nelle attività previste dalle Regioni che aderiscono al Programma, nel presupposto imprescindibile del rispetto della normativa in materia di privacy, relativamente agli obblighi di cui agli artt. 7 e 13 (link art. 7 e 13) del D.Lgs. 196/2003.

I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potranno essere esercitati scrivendo a infoarcoassunzioni@italialavoro.it.

12. TABELLE

Tabella 1: Codici ATECO ammessi Artigianato, Codici ATECO ammessi Commercio/turismo

Tabella 2: Territori ammissibili

Le tabelle sono a disposizione nell'area pubblica del sito di Programma e sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico.

13. INFORMAZIONI

Il presente Avviso è reperibile sui siti Internet www.italialavoro.it, sezione bandi, www.servizilavoro.it nella sezione riservata al Programma AR.CO., su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, eventualmente sui siti delle Regioni coinvolte e delle seguenti Associazioni di categoria:

Artigianato:

- Confartigianato www.confartigianato.it
- CNA www.cna.it
- Casartigiani www.casartigiani.org
- CLAAI www.claai.info
-

Commercio/Turismo:

- Confcommercio www.confcommercio.it
- Confesercenti www.confesercenti.it

In caso di difficoltà nell'utilizzo della procedura automatizzata e/o per la richiesta di ulteriori informazioni, è possibile:

- inviare apposito quesito esclusivamente alla casella di posta elettronica infoarcoassunzioni@italialavoro.it
- consultare le FAQ a disposizione sui siti www.italialavoro.it e www.servizilavoro.it nella sezione riservata al Programma AR.CO..

Qualora le Regioni rendessero disponibili proprie risorse aggiuntive e/o integrative a quelle previste per le azioni del Programma nazionale, per l'assegnazione delle

stesse le Regioni potranno utilizzare gli elenchi nazionali degli ammessi ai contributi, secondo modalità che saranno appositamente definite e di cui verrà data informazione anche sui siti www.italialavoro.it, sezione bandi e www.servizilavoro.it nella sezione riservata al Programma AR.CO..

Resta inteso che, rispetto alle predette risorse regionali, l'erogazione dei contributi sarà operata direttamente dalle Regioni, nei tempi e con le modalità previste dalle procedure che regolano l'accesso all'utilizzo dei fondi individuati, e non da Italia Lavoro S.p.A., salvo diverse indicazioni di volta in volta espressamente comunicate.